



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA** il Regolamento di Sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia, approvato con Ordinanza n. 14 in data 31.03.2003 del Capo del Circondario Marittimo;
- VISTA** la relazione di servizio prot. n. 42/U/2023/GI in data 07/09/2023 del locale Gruppo Ormeggiatori e barcaioi del porto di Civitavecchia Soc. coop., relativa alla complessità delle operazioni di movimento lungo banchina della M/N URAL CHALLENGE del 5 settembre 2023;
- VISTA** la relazione di servizio prot. n. 43/U/2023/GI in data 04/10/2023 del locale Gruppo Ormeggiatori e barcaioi del porto di Civitavecchia Soc. coop., relativa alla complessità delle operazioni di movimento lungo banchina della M/N FOUR BUTTERFLY del 03 ottobre 2023;
- VISTA** la relazione di servizio prot. n. 754/84 in data 06/10/2023 della locale Corporazione Piloti, relativa alla complessità delle operazioni di movimento lungo banchina della M/N FOUR BUTTERFLY del 03 ottobre 2023;
- VISTO** il verbale di riunione tenutasi in data 11 ottobre 2023 con i servizi portuali, volto a riesaminare le condizioni di sicurezza dei movimenti lungo banchina a mezzo cavi nel porto di Civitavecchia e tenuto conto dei pareri ivi espressi;
- VISTO** il Piano regolatore portuale approvato con delibera di Giunta regionale n. 121 del 23 marzo 2012;
- TENUTO CONTO** dell'aumentare di richieste di manovre per movimenti lungo banchina da parte delle navi in sosta in porto, nonché della durata delle stesse e delle significative distanze lineari percorse durante la loro esecuzione e valutarne i potenziali rischi per la sicurezza della navigazione e portuale;
- RITENUTO** necessario, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e tutelare la sicurezza della navigazione, integrare il vigente Regolamento di Sicurezza del porto di Civitavecchia, inserendo specifiche misure volte ad incrementare il gradiente complessivo di sicurezza dei movimenti lungo banchina sui cavi per le navi ormeggiate del porto di Civitavecchia.
- VISTA** la propria Ordinanza 09-2012 con cui è stato approvato il "REGOLAMENTO PER L'OPERATIVITA' DEL TERMINALE MARITTIMO TORREVALDALIGA NORD"

VISTI gli artt. 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 nonché gli artt. 59 e 524 e del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328;

ORDINA

il Regolamento di Sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia, approvato con Ordinanza n. 14 in data 31.03.2003 del Capo del Circondario Marittimo è modificato come segue

Art.1

A far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza, l'Art. 7 (Cavi di Ormeggio) è integrato con la seguente disposizione:

“Al ricorrere di operazioni di movimento lungo banchina mediante l’uso di cavi di ormeggio queste dovranno sempre essere effettuate con l’ausilio di una squadra di ormeggiatori del porto.

Laddove lo spostamento interessi una distanza superiore ad una bitta, oltre alla squadra di ormeggiatori in banchina, dovrà essere impiegato un pilota del porto a bordo della nave, e dovrà altresì essere richiesto un rimorchiatore in assistenza.

Quanto sopra non si applica ai movimenti lungo banchina delle navi ormeggiate presso il terminale Marittimo di Torre Valdaliga Nord, per cui si rimanda all’apposito regolamento.”

Art.2

Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale

<http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato,

ovvero violazione di altre specifiche fattispecie sanzionatorie, a norma dell'art. 1174 del Codice

della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele CASTALDO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.